



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA
"BRUNO UBERTINI"
ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO

REGOLAMENTO DELLE INCOMPATIBILITÀ E DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI



U.O. GESTIONE RISORSE UMANE E SVILUPPO COMPETENZE

INDICE

Art. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 2 – PRINCIPI GENERALI

Art. 3 – ATTIVITA' ED INCARICHI ASSOLUTAMENTE INCOMPATIBILI

Art. 4 – INCOMPATIBILITA' E PARTITA IVA

Art. 5 – CONFLITTO DI INTERESSI

Art. 6 – ATTIVITA' NON SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

Art. 7 – COMUNICAZIONE ATTIVITA' NON SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

Art. 8 – ATTIVITA' NON SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE - CTU

Art. 9 – ATTIVITA' ESERCITABILI SOLO PREVIA AUTORIZZAZIONE

Art. 10 – DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE DEL COMPARTO CON R APPORTO
DI LAVORO A TEMPO PARZIALE NON SUPERIORE AL 50% DEL TEMPO PIENO

Art. 11 – CRITERI GENERALI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 12 – LIMITI ORARI/IMPEGNO

Art. 13 – PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA

Art. 14 – TERMINE E PROCEDURE PER L'AUTORIZZAZIONE

Art. 15 – REVOCA E VIOLAZIONI

Art. 16 – VERIFICHE E SANZIONI

Art. 17 – ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI

Art. 18 – RAPPORTI CON IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Art. 19 – ENTRATA IN VIGORE



ART. 1

Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina i criteri e le procedure per l'applicazione delle disposizioni legislative vigenti in materia di svolgimento di incarichi non compresi nei compiti e nei doveri d'ufficio. Si applica a tutto il personale Dirigente e non Dirigente dipendente dell'IZSLER, a tempo indeterminato e a tempo determinato, con rapporto di lavoro a tempo pieno e con rapporto di lavoro a tempo parziale/ridotto, e disciplina i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento degli incarichi extraistituzionali, in ottemperanza al disposto dell'art. 53, D. Lgs.165/2001 e ss.mm.ii.

L'assenza dal servizio per aspettativa non retribuita fruita a vario titolo e per sospensione cautelare (obbligatoria o facoltativa) non preclude l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, fatte salve le aspettative senza assegni previste:

- dall'art. 23-bis "Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato" del D.Lgs n. 165/2001;
- dall'art. 18 "Aspettativa" della L. 183/2010 (c.d. Collegato Lavoro) introdotta a favore dei pubblici dipendenti che intendono avviare un'attività professionale o imprenditoriale.

ART. 2

Principi Generali

La gestione del processo di valutazione ed autorizzazione rientra nel potere di organizzazione previsto nell'art. 5 del D. Lgs. 165/2001. Gli atti relativi al procedimento di autorizzazione sono veri e propri atti di gestione del rapporto di lavoro, adottati con le capacità ed i poteri del datore di lavoro privato.

I dipendenti dell'Istituto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato a tempo pieno non possono svolgere alcuna attività al di fuori del rapporto di servizio, fatto salvo quanto previsto dall'art. 53, D. Lgs. 165/2001 e, fatto salvo quanto previsto per i dipendenti che fruiscano del rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione non superiore al 50% di cui all'art. 1, comma 56, L. 662/1996 e ss.mm.ii. L'autorizzazione all'espletamento degli incarichi extraistituzionali, conferiti da altre pubbliche amministrazioni o da enti pubblici economici e soggetti privati, è subordinata alla verifica dei presupposti di legge con particolare riferimento all'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi o incompatibilità con i compiti e doveri d'ufficio.

ART. 3

Attività ed incarichi assolutamente incompatibili

Posto che il rapporto di impiego pubblico è caratterizzato dal dovere di esclusività e, preso atto dell'art. 53, comma 1, del D. Lgs. 165/2001 - che richiama la disciplina delle incompatibilità dettata dagli artt. 60 e ss. del D.P.R. 3/1957 - sono assolutamente incompatibili con la prestazione di lavoro dipendente presso l'Istituto:

- a) il rapporto di lavoro subordinato con altre Pubbliche Amministrazioni, fatto salvo quanto previsto dalla disciplina in materia di part time (D.P.R. n. 3 del 10/1/1957, artt. 60 e ss.);
- b) Il rapporto di lavoro dipendente con soggetti privati, fatto salvo quanto previsto dalla disciplina in materia di part-time (D.P.R. n. 3 del 10/1/1957, artt. 60 e ss.);



- c) l'esercizio di attività commerciale, industriale, imprenditoriale, artigianale (organizzata ai fini della produzione) e professionale. Per attività professionale si intende l'attività il cui esercizio è connotato dai caratteri dall'abitudine, continuità e sistematicità;
- d) l'esercizio dell'attività agricola, quando la stessa è svolta in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale (IAP) (art. 2135 del codice civile e D.Lgs n. 99 del 29-3-2004);
- e) l'assunzione o la titolarità di cariche gestionali nell'ambito di società costituite a fini di lucro (di persone o di capitali) che presuppongono atti di rappresentanza/amministrazione delle società medesime quali, a titolo d'esempio, quelle di rappresentante legale, di amministratore, di consigliere, di sindaco;

Altre incompatibilità sono individuate dal documento della Funzione Pubblica "Criteri Generali in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti" relativamente all'ambito b) del detto documento, in caso di conflitto di interessi, e, nello specifico:

- f) gli incarichi e le attività per i quali l'incompatibilità è prevista dal D. Lgs 39/2013 o da altre disposizioni di legge vigenti;
- g) le attività che vengono effettuate a favore di soggetti nei confronti dei quali il dipendente o la struttura di assegnazione svolgono funzioni di controllo, di vigilanza o sanzionatorie, salve le ipotesi espressamente disciplinate dalla legge;
- h) altre attività a carattere autonomo, ovvero titolarità o compartecipazione delle quote di imprese, qualora le stesse possano configurare conflitto di interesse con il Servizio Sanitario Nazionale;
- i) le attività che, per l'impegno richiesto o per le modalità di svolgimento, non consentirebbero, in relazione alle esigenze della struttura di assegnazione, un tempestivo e puntuale svolgimento dei compiti d'ufficio da parte del dipendente, tenendo conto del buon andamento della Pubblica Amministrazione di appartenenza;
- j) gli incarichi che per tipo di attività o per l'oggetto possono creare nocumeto all'immagine dell'amministrazione, anche in relazione al rischio di utilizzo o diffusione illeciti di informazioni di cui il dipendente è a conoscenza per ragioni d'Ufficio;
- k) gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti nei confronti dei quali la struttura di assegnazione del dipendente ha funzioni relative al rilascio di concessioni o autorizzazioni o nullaosta o atti di assenso comunque denominati;
- l) gli incarichi che si svolgono a favore di beni o servizi per l'amministrazione, relativamente a quei dipendenti delle strutture che partecipano a qualunque titolo all'individuazione del fornitore;



- m) gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti privati che detengono rapporti di natura economica o contrattuale con l'amministrazione, in relazione alle competenze della struttura di assegnazione del dipendente, salve le ipotesi espressamente autorizzate dalla legge;
- n) gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti privati che abbiano avuto nel biennio precedente un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza;
- o) gli incarichi a favore di qualsivoglia soggetto avente rapporti economici/contrattuali con l'Istituto (fornitori/clienti), nonché a favore di soggetti operanti sul territorio delle Regioni Lombardia ed Emilia Romagna, in quanto sottoposti a controlli ufficiali da parte dell'Istituto, quale laboratorio di supporto alle Autorità Sanitarie Pubbliche;
- p) gli incarichi che, pur rientrando nelle ipotesi di deroga dall'autorizzazioni di cui all'art.53, comma 6 del D.lgs. 165/2001, presentano una situazione di conflitto di interessi;
- q) in generale, tutti gli incarichi che presentano un conflitto di interessi per la natura o l'oggetto dell'incarico o che possono pregiudicare l'indirizzo imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

L'espletamento delle predette attività non può essere oggetto di autorizzazione, in quanto il loro esercizio configura una situazione di incompatibilità oggettiva, già individuata dal Legislatore, che legittima, oltre la eventuale responsabilità disciplinare, anche la decadenza del rapporto di lavoro ai sensi degli artt. 60 e seg. D.P.R. 3/1957.

Restano ferme le vigenti disposizioni che regolano lo svolgimento di attività inerenti cariche politiche o sindacali o degli ordini/collegi sindacali.

ART. 4 **Incompatibilità e Partita Iva**

In virtù di quanto previsto negli articoli precedenti è incompatibile con lo status di dipendente con rapporto di lavoro superiore al 50% dell'orario di lavoro a tempo pieno l'iscrizione ad albi professionali qualora le specifiche leggi non lo richiedano come presupposto per l'esercizio dell'attività istituzionale in relazione al posto occupato.

Qualora la normativa consenta comunque al dipendente pubblico l'iscrizione in elenchi speciali (es. avvocati presso servizi legali) o in albi professionali (es. ingegneri, architetti, ecc.), resta fermo il divieto di esercitare attività professionale se non nei limiti previsti dal presente regolamento e dalle vigenti leggi, pur essendo comunque consentita tale iscrizione. In tal caso resta consentito al dipendente di svolgere, a titolo gratuito, singoli atti della professione a favore di sé stesso o dei propri familiari, salvi i divieti di legge.

Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo determinato per tutta la durata dell'incarico, dovrà mantenere inattiva la partita I.V.A., che potrà essere utilizzata dallo stesso al solo fine di incassare i crediti già maturati al momento dell'assunzione presso l'Istituto; il dipendente, neo assunto, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato potrà mantenere aperta la partita I.V.A., purché inattiva, per il tempo strettamente necessario ad incassare i crediti già maturati al momento dell'assunzione presso l'Istituto.

È consentita l'apertura di partita I.V.A. agricola purché l'attività non sia svolta in qualità di coltivatore



diretto o di imprenditore agricolo in via principale.

ART. 5

Conflitto di interessi

Configura conflitto di interesse qualsiasi incarico il cui svolgimento possa comportare, sia in termini concreti e attuali, sia anche in termini potenziali, un'interferenza con il corretto esercizio dell'attività di servizio svolta per l'Amministrazione di appartenenza.

In particolare, il conflitto di interessi non è tanto un evento o un comportamento, ma è una situazione o condizione o un insieme di circostanze che creano/aumentano il rischio che gli interessi primari – costituiti dal corretto adempimento dei doveri istituzionali finalizzati al perseguimento del bene pubblico – possano essere compromessi da interessi privati che siano economici, personali o di altra natura.

La valutazione va fatta caso per caso, tenendo presente la compatibilità dell'incarico in relazione al dovere di garantire il rispetto dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'Amministrazione (art. 97 Cost.), oltre all'esclusività del servizio per l'Amministrazione (art. 98 Cost.).

In tale quadro la valutazione in ordine alla sussistenza del conflitto – all'infuori delle ipotesi di preclusione individuate dalla legge – andrà condotta secondo un criterio sostanziale che tenga conto dell'interesse pubblico perseguito dall'Amministrazione e della compatibilità con il medesimo dell'incarico.

La valutazione circa la situazione di conflitto di interesse, anche potenziale ed apparente, viene operata preventivamente dal Responsabile della struttura competente nel rispetto di quanto disciplinato agli artt. 11, 12 e 13 del presente regolamento. Per i responsabili di struttura complessa la valutazione viene effettuata dalla Direzione Sanitaria e della Direzione Amministrativa di competenza.

La valutazione circa la situazione di conflitto di interessi, anche potenziale ed apparente, va svolta tenendo presente la qualifica, il ruolo professionale e/o la posizione professionale del dipendente, la sua posizione nell'ambito dell'amministrazione, la competenza della struttura di assegnazione e di quella gerarchicamente superiore, le funzioni attribuite o svolte in un tempo passato ragionevolmente congruo.

ART. 6

Attività non soggette ad autorizzazione

Sono consentite, senza necessità di autorizzazione, le attività sotto indicate di cui all'art. 53, comma 6, lett. a-fbis:

- a) attività di collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili. È sottoposta ad autorizzazione l'attività di partecipazione agli organi/cariche con compiti gestionali ;
- b) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno o di invenzioni industriali, nel rispetto del D. Lgs 30/2005 (Codice della proprietà industriale) e della relativa regolamentazione attuativa adottata dall'Istituto;
- c) partecipazione a convegni o seminari;
- d) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- e) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di



comando o di fuori ruolo;

f) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;

f-bis) attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione, nonché di docenza e di ricerca scientifica. Per attività di formazione per i dipendenti pubblici si intendono i corsi dove, avuto riguardo al titolo e/o al contenuto del programma, si debba presumere che il corso sia diretto a dipendenti pubblici, a nulla rilevando una minima, episodica e comunque non prevalente partecipazione di soggetti che non siano pubblici dipendenti.

ART. 7

Comunicazione attività non soggette ad autorizzazione

Gli incarichi sopra elencati devono essere svolti in ogni caso al di fuori dell'orario di servizio, senza l'utilizzo delle attrezzature aziendali e comunque senza che il loro svolgimento comporti pregiudizio per l'attività prestata dall'Ente, ferma restando in ogni caso la preventiva comunicazione dell'assenza al Dirigente Responsabile ai fini della valutazione circa il possibile conflitto di interessi, oltre che di possibili problemi organizzativi (ALL. 1 – modulo comunicazione).

ART. 8

Attività non soggette ad autorizzazione - CTU

L'attività di C.T.U. svolta da un dipendente dell'Ente per conto dell'autorità giudiziaria non necessita di preventiva autorizzazione da parte dell'amministrazione, atteso che la nomina a Consulente Tecnico d'Ufficio costituisce provvedimento giurisdizionale autonomo caratterizzato da una scelta fiduciaria, che non può essere intaccato da atti adottati da altra autorità.

Una volta ricevuto l'incarico, il dipendente dovrà provvedere a dare tempestiva comunicazione del conferimento al proprio Responsabile e all'U.O. Gestione Risorse Umane e Sviluppo Competenze. A quest'ultima dovranno essere comunicati anche la durata dell'incarico, dell'eventuale proroga e dell'avvenuto pagamento del compenso entro 15 gg. dalla percezione di esso.

L'incarico dovrà essere svolto fuori dall'orario di lavoro e rivestire carattere occasionale e saltuario e non dovrà interferire con la normale attività di servizio.

Il dipendente ed il diretto Responsabile dovrà verificare che non sussista conflitto di interessi, anche potenziale od apparente, tra l'attività richiesta in qualità di CTU e l'attività ordinaria di servizio. Laddove necessario, al fine di assicurare l'esercizio dell'attività dei consulenti d'Ufficio per gli accertamenti richiesti dall'Autorità Giudiziaria, l'Istituto metterà a disposizione degli stessi spazi e attrezzature idonee, utilizzabili in fasce orarie e con modalità separate da quelle previste per lo svolgimento dell'attività istituzionale, fermo restando il rispetto del termine stabilito per l'espletamento dell'incarico e per il deposito della relazione. Il dipendente pagherà alla struttura che ha messo a disposizione gli spazi e le attrezzature il corrispettivo per il loro uso, secondo il tariffario approvato.

ART. 9

Attività esercitabili solo previa autorizzazione

Il dipendente, Dirigente e Non Dirigente, può essere autorizzato a svolgere, fuori dell'orario di servizio, incarichi aventi carattere di saltuarietà od occasionalità, sia favore di soggetti pubblici che privati,



sempre che non sussistano cause di incompatibilità di fatto o di diritto ovvero conflitti di interesse anche potenziali od apparenti.

Per quanto sopra, in considerazione anche delle eccezioni indicate all'art. 6, il dipendente può essere autorizzato:

- a) a partecipare, quale componente, a commissioni di concorso o ad altre commissioni presso Enti, in qualità di membro sorteggiato, di membro esperto ovvero in ragione della professionalità specifica posseduta;
- b) partecipazione a Comitati Scientifici;
- c) partecipazioni ad organismi istituzionali della propria categoria professionale o sindacale non in veste di dirigenti sindacali;
- d) attività professionale sanitaria, resa a titolo gratuito o con rimborso delle spese sostenute, a favore di organizzazione non lucrative di utilità sociale, organizzazione e associazioni di volontariato o altre organizzazioni senza fine di lucro, previa comunicazione all'Ente della dichiarazione da parte dell'organizzazione interessata della totale gratuità delle prestazioni;
- e) a svolgere attività di arbitro o di perito di parte;
- f) all'esercizio di attività di imprenditore agricolo e di coltivatore diretto, alla partecipazione a società agricole a conduzione familiare, se l'impegno richiesto è modesto e non abituale e continuato durante l'anno;
- g) all'esercizio di attività di amministratore di condominio, se l'impegno riguarda la cura del/degli immobile/immobili proprio/i del dipendente;
- h) ad assumere cariche in società sportive, ricreative e culturali, il cui atto costitutivo preveda che gli utili siano interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo dell'attività sociale;
- i) a svolgere attività di collaudo, ad assumere incarichi di progettazione o direzione lavori sempre che la prestazione lavorativa sia conforme ai dettati del D. Lgs. 50/2016 (Codice degli Appalti);
- j) tutte le altre attività, anche a titolo gratuito o col solo rimborso spese, che non sono comprese nei compiti e doveri d'ufficio, non presentano profili di incompatibilità o conflitti di interesse e che non rientrano nell'elenco di cui al presente articolo, che deve considerarsi indicativo e non esaustivo delle fattispecie di attività autorizzabili.

ART. 10

Disposizioni relative al personale del Comparto con rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50% del tempo pieno (L. n. 662 del 23/12/1996, art.1 comma 56-63).

Esclusivamente al personale occupato a tempo parziale, con orario di lavoro non superiore al 50% del



tempo pieno, è consentito – previa autorizzazione dell'Istituto - l'esercizio di altre attività lavorative, comprese attività professionali, lavoro subordinato o autonomo, che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio, non siano incompatibili con le attività d'Ente, e non risultino in conflitto di interessi con la specifica attività aziendale, così come previste dall'art. 5 del presente regolamento.

Nella domanda di accesso al rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50% del tempo pieno, il dipendente deve indicare l'eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che intende svolgere ovvero dichiarare che non intende svolgere dette attività.

Entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, l'Istituto nega la trasformazione del rapporto nel caso in cui detta attività comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente o sussistano altri motivi di incompatibilità ovvero siano violate le disposizioni di legge in materia.

Il dipendente è tenuto a comunicare all' Istituto, entro 15 giorni, l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività lavorativa dichiarata.

La mancata comunicazione ovvero la comunicazione risultata non veritiera, anche a seguito di accertamenti ispettivi disposti dall'Ente, costituiscono giusta causa di recesso, sempre che le prestazioni di lavoro subordinato o di lavoro autonomo svolte al di fuori del rapporto di lavoro con l'Istituto non siano rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro.

Le procedure per l'accertamento della causa di recesso o di decadenza si svolgono in contraddittorio fra le parti.

ART. 11

Criteri generali per il rilascio dell'autorizzazione.

L' Istituto, ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di attività extra istituzionali, si attiene ai seguenti criteri e verifica i sotto indicati requisiti:

- a) l'incarico deve riguardare prestazioni che presentano i caratteri della saltuarietà e non professionalità, a favore di soggetti sia pubblici che privati. Occasionali sono le attività che non determinano l'instaurarsi, tra il dipendente ed il conferente, di un rapporto stabile e continuativo con caratteri di tendenziale consolidamento nel medio/lungo termine; saltuarie sono le attività il cui espletamento non richiede un impegno o un'organizzazione sistematica del lavoro. La temporaneità e l'occasionalità dell'incarico si declinano nello svolgimento di prestazioni a carattere saltuario, che comportano un impegno non preminente, non abituale e non continuativo, tale da non divenire un centro di interessi alternativo alle funzioni pubbliche esercitate;
- b) non devono sussistere motivi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, né conflitti di interessi, anche potenziale od apparente;
- c) l'attività oggetto dell'incarico deve essere svolta al di fuori dell'orario di servizio, senza l'utilizzo di locali, strumenti o attrezzature dell'IZSLER, fermo restando quanto previsto per gli incarichi di CTU;
- d) l'incarico deve essere definito dal soggetto richiedente in merito alla sua natura e alla durata temporale, con l'indicazione, per ogni incarico, del numero presunto di ore necessarie allo



svolgimento della prestazione e del compenso, se previsto;

- e) il numero di incarichi già autorizzati ed espletati in corso d'anno;
- f) la correlazione della prestazione con le funzioni esercitate dal dipendente o con le competenze dell'Istituto, al fine di privilegiare incarichi in grado di arricchire il bagaglio professionale del dipendente stesso;
- g) la laboriosità/produttività del richiedente, desunta dal lavoro evaso e dall'impegno profuso;
- h) il corretto utilizzo delle causali di assenza con rispetto agli incarichi precedentemente autorizzati;
- i) Eventuali punte elevate di attività riscontrabili presso la struttura lavorativa del dipendente che chiede l'autorizzazione.

ART. 12 **Limiti orari/impegno**

Le attività di cui agli articoli 6 e 9 devono essere svolte al di fuori dell'orario di lavoro utilizzando ferie o permessi a recupero, non cumulativamente nella stessa giornata, ed in modo da non arrecare pregiudizio alle esigenze di buon andamento dell'Istituto e da non ridurre il corretto rendimento del dipendente.

Recependo le indicazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica, si ritengono preclusi a tutti i dipendenti, a prescindere dalla consistenza dell'orario di lavoro, i seguenti incarichi:

- 1) Gli incarichi ivi compresi quelli rientranti nelle ipotesi di deroga dall'autorizzazione di cui all'art. 53, comma 6, del D.lgs n.165/2001, che interferiscono con l'attività ordinaria svolta dal dipendente pubblico in relazione al tempo, alla durata, all'impegno richiestogli, tenendo presenti gli istituti del rapporto di impiego o di lavoro concretamente fruibili per lo svolgimento dell'attività; la valutazione va svolta considerando la qualifica, il ruolo professionale e/o la posizione professionale del dipendente, la posizione nell'ambito dell'amministrazione, le funzioni attribuite e l'orario di lavoro;
- 2) Gli incarichi che si svolgono durante l'orario di ufficio o che possono far presumere un impegno o una disponibilità in ragione dell'incarico assunto anche durante l'orario di servizio, salvo che il dipendente fruisca di permessi, ferie o altri istituti di astensione dal rapporto di lavoro o di impiego;
- 3) Gli incarichi che, aggiunti a quelli già conferiti ed autorizzati, evidenziano il pericolo di compromissione dell'attività di servizio, anche in relazione ad un eventuale tetto massimo di incarichi conferibili o autorizzabili durante l'anno solare, se fissato dall'amministrazione.

Al fine di una applicazione omogenea nell'ambito dell'Istituto dei parametri da utilizzare nello svolgimento di incarichi di cui al presente regolamento si precisa che:

- a) le attività di cui all'art. 6, lettera f bis) non devono impegnare il dipendente per più di 100 ore all'anno solare;
- b) le attività extra istituzionali soggette ad autorizzazione non possono comportare un compenso lordo per anno solare superiore a € 5.000 per ciascun dipendente, ai sensi della Legge n. 92/2012 e del D.L. n. 83/2012 convertito in Legge 134/2012. Tale limite non ha carattere assoluto, bensì



orientativo ed indicativo, l'incarico può essere autorizzato anche se supera i limiti indicati se si accerta che comunque non comporta un impegno tale da rendere l'incarico stesso incompatibile con il puntuale, tempestivo e completo assolvimento dei compiti d'ufficio;

- c) le remunerazioni per incarichi ulteriori e consulenze conferiti da amministrazioni pubbliche diverse da quella di appartenenza, sommata alla retribuzione spettante per il rapporto di lavoro con il proprio Ente, non può superare il trattamento economico annuale complessivo spettante per la carica di primo Presidente della Corte di Cassazione (€ 240.000,00) L. 23.6.2014 n. 89.

Spetta al dipendente richiedente l'autorizzazione o che deve presentare la comunicazione dell'incarico precisare se tale richiesta rientra nei limiti predetti o fornire adeguate motivazioni a supporto della richiesta nell'ipotesi di superamento del limite di cui alla lettera b).

PROCEDURA AUTORIZZATIVA

ART. 13

Presentazione della richiesta

L'effettuazione di incarichi è legittima solo se esplicitamente e preventivamente autorizzata secondo la procedura disciplinata dal presente regolamento. E' esclusa, pertanto, l'autorizzazione per silenzio assenso e quella a sanatoria successiva all'avvio dell'attività oggetto dell'incarico. La procedura autorizzatoria coinvolge i seguenti soggetti:

- il dipendente, che intende svolgere un incarico e formalizzare apposita istanza direttamente al soggetto autorizzatore;
- il Dirigente Responsabile, coincidente con il soggetto che ha la responsabilità gerarchica sul dipendente in base all'assetto aziendale, tenuto a rilasciare parere sui profili relativi alla compatibilità organizzativa e funzionale e ad evidenziare eventuali aspetti a sua conoscenza che possono rilevare al fine dell'autorizzazione;
- l'U.O. Gestione Risorse Umane e Sviluppo Competenze, che sovrintende al rispetto delle fasi e dei tempi della procedura autorizzatoria, come descritti all'art. 9, nonché agli adempimenti comunicativi interni ed esterni all'Istituto;
- il Soggetto Autorizzatore, identificato nella Direzione Generale, che è deputata a rilasciare la decisione, previa verifica dei profili relativi alla sussistenza o meno di situazioni di conflitto di interessi o di altre cause ostative, avvalendosi a tale scopo anche del parere espresso dal Dirigente Responsabile;

Ai sensi dell'art. 53 D. Lgs. 165/2001, le richieste di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali, da redigere sull'allegato modulo (ALL. 2 – modulo di autorizzazione), devono pervenire all'Ente almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'incarico e comunque in tempo utile per l'istruttoria, da parte dei soggetti pubblici o privati interessati o da parte del dipendente medesimo, il quale avrà cura di allegare copia della nota di conferimento.

Non è possibile chiedere l'autorizzazione di un incarico extraistituzionale a sanatoria.

Nella richiesta devono essere indicati in maniera chiara e completa i seguenti elementi:



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA
"BRUNO UBERTINI"
ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO

- a) tipologia e oggetto dell'incarico;
- b) la ragione sociale, indirizzo ed il codice fiscale della società o ente conferente;
- c) ragioni della richiesta (es. competenza nella materia, esperienza, ecc.);
- d) ragioni della compatibilità dell'incarico e dell'assenza di conflitti di interessi;
- e) termine di inizio e di conclusione della prestazione ed quantificazione oraria dell'impegno; l'eventuale calendario delle attività può essere prodotto anche in un secondo momento, seppure entro termini ragionevoli tenuto conto dell'incarico e delle necessità istruttorie;
- f) sede di svolgimento dell'attività;
- g) compenso, anche in via presuntiva;
- h) gli eventuali elementi rilevanti ai fini della valutazione dell'insussistenza di ragioni di incompatibilità e di conflitto di interessi connessi con l'incarico, supportati dalla documentazione da cui si possa evincere il tipo di attività svolta dal soggetto pubblico o privato conferente l'incarico (atto costitutivo, statuto, relazioni sull'attività, programma del corso o del convegno, orario delle lezioni, lettera di invito, ecc.);
- i) la corretta apposizione delle firme da parte del dipendente che chiede l'autorizzazione;
- j) il parere del Responsabile gerarchico in ordine alla compatibilità organizzativa e funzionale dell'incarico con riferimento anche alle esigenze della struttura di appartenenza ed in merito all'assenza di conflitti di interessi, anche potenziali.

Il dipendente è, comunque, sempre tenuto a compilare in maniera precisa e completa la richiesta di autorizzazione e a fornire indicazioni non generiche sulle modalità di svolgimento degli incarichi esterni al fine di consentire all'Istituto di valutare l'esistenza di elementi idonei a motivare il rilascio dell'autorizzazione o il rifiuto della stessa. E' altresì dovere del dipendente accertarsi dell'avvenuta presentazione della richiesta (o, in sua assenza, dell'inoltro della stessa nel rispetto del termine previsto) e del rilascio dell'autorizzazione prima dell'inizio dell'incarico. La struttura aziendale competente non si farà carico di acquisire gli elementi/pareri mancanti o eventuali altre lacune riscontrate nella richiesta di autorizzazione, né alla stessa potranno essere imputati, sotto tale aspetto, eventuali ritardi nel rilascio dell'autorizzazione.

La domanda è corredata, da apposita dichiarazione redatta dal dipendente secondo le modalità del D.P.R. 445/2000, artt. 46, 47 e 76, nella quale sarà indicato:

1. che l'attività oggetto dell'incarico non rientra tra i propri compiti istituzionali, anche in relazione alla struttura di appartenenza;
2. che non sussistono motivi di incompatibilità e di conflitto di interessi, anche potenziali, secondo quanto previsto dal presente regolamento;



3. che l'incarico verrà svolto al di fuori dell'orario di servizio, senza utilizzare beni, mezzi, ed attrezzature dell'Istituto, fermo restando quanto previsto per gli incarichi di CTU, e che sarà assicurato, in ogni caso, il tempestivo, puntuale e corretto svolgimento dei compiti d'ufficio;
4. che sarà data tempestiva e precisa comunicazione all'Ente di qualunque modifica rispetto alla richiesta presentata ovvero dell'annullamento/non esecuzione dell'incarico.

Non è consentito lo svolgimento di incarichi extraistituzionali durante le seguenti assenze dal servizio:

- congedo per maternità;
- congedo parentale;
- congedo per malattia figlio;
- congedo biennale per assistenza a personale con handicap;
- permessi di cui all'art. 33 L. 104/1992 e ss.mm.ii.;
- malattia od infortunio.

ART. 14

Termine e procedure per l'autorizzazione

L'Istituto ha l'obbligo di pronunciarsi entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda, aumentati di altri 15 (quindici) nel caso in cui il dipendente interessato allo svolgimento dell'incarico presti servizio presso Amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, in quanto in tal caso l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra l'amministrazione di provenienza e l'amministrazione dove si svolge il comando. Per "intesa" si intende la formalizzazione delle modalità di espletamento delle prestazioni, delle condizioni, delle finalità, o quant'altro. Si prescinde dall'intesa qualora l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunci entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta da parte dell'Istituto richiedente.

Ricevuta la documentazione, l'U.O. Gestione Risorse Umane e Sviluppo Competenze verifica la regolarità formale degli atti e la tempestività del suo inoltro, rispetto all'inizio dell'attività oggetto di richiesta di autorizzazione, nonché la completezza, e la trasmette alla Direzione Generale.

Nel corso dell'istruttoria possono essere richieste integrazioni della documentazione sia al soggetto conferente, sia al dipendente interessato, sia al Dirigente Responsabile, così come possono essere interpellati in merito alla concessione altri soggetti ritenuti utili. La richiesta di integrazione o di interpello di altri soggetti deve intervenire entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta. Sino al ricevimento degli elementi integrativi il procedimento di autorizzazione rimane sospeso.

La Direzione Generale, quale soggetto autorizzatore, avvalendosi del parere espresso dal Dirigente Responsabile, previa:

- verifica della sussistenza o meno di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale od apparente, con l'Ente che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente;
- verifica di casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione;
- verifica l'eventuale sussistenza di altri motivi ostativi all'esercizio dell'incarico, come emergenti dall'istruttoria effettuata;



**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA**
"BRUNO UBERTINI"
ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO

dovrà autorizzare la richiesta o motivatamente esprimere il proprio diniego.

L'atto così adottato sarà trasmesso all' U.O. Gestione Risorse Umane e Sviluppo Competenze che formalizza la decisione finale di autorizzazione o diniego al dipendente entro i termini previsti.

Copia dell'autorizzazione viene inserita nel fascicolo "Anagrafe delle Prestazioni" tenuto presso l'U.O. Gestione Risorse Umane e Sviluppo Competenze predispone e aggiorna apposito elenco nominativo di tutti gli incarichi conferiti ed autorizzati ai dipendenti dell'Istituto e garantisce gli adempimenti previsti in tema di pubblicazione e trasparenza.

ART. 15

Revoca e violazioni

Con le modalità sopra indicate, sono revocate le autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extraistituzionali:

- per sopravvenute esigenze di servizio, sia in regime di lavoro orario che in regime di lavoro straordinario;
- nelle ipotesi in cui risulti che lo svolgimento dell'attività esterna procuri detrimento al servizio presso l'Ente o che comporti violazione sistematica dei limiti dell'orario, dell'espletamento dei compiti d'ufficio;
- in caso di sopravvenuto conflitto d'interessi, anche potenziale, con l'Ente stesso o di altri motivi ostativi all'esercizio dell'incarico.

SISTEMA SANZIONATORIO

Art 16

Verifiche e sanzioni

L'osservanza delle disposizioni stabilite dal presente Regolamento è soggetta a verifica effettuata a campione e mirata da parte del competente Servizio Ispettivo.

Il Servizio Ispettivo segnala immediatamente al Direttore Generale le eventuali difformità rilevate, per l'attivazione del seguito di competenza.

Il dipendente che svolge l'attività in assenza della necessaria autorizzazione non ha titolo al compenso previsto per la stessa.

L'inosservanza da parte dei dipendenti pubblici del divieto di svolgere incarichi retribuiti non conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza comporta:

a) Sanzioni previste dall'art. 53 D.Lgs. 165/2001

- Diffida Scritta: trasmessa dall'U.O. Gestione Risorse Umane e Sviluppo Competenze a cessare dalla situazione di incompatibilità ex art. 63 del D.P.R. 3/1957, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della diffida stessa, pena la decadenza automatica dall'impiego. La diffida non preclude lo svolgimento del procedimento disciplinare.



- Versamento del compenso: dovuto per le prestazioni eventualmente svolte senza autorizzazione dell'Ente, da parte del soggetto conferente o, in difetto, del dipendente percettore, nel conto di entrata dell'Istituto, per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondo equivalente. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti ex art. 53, comma 7-bis, D. Lgs n. 165/2001.

b) Sanzioni disciplinari

- La violazione della normativa in tema di incompatibilità e cumulo di incarichi da parte del pubblico dipendente determina conseguenze sul piano disciplinare.

La violazione del dovere di esclusività è qualificato ex lege, come giusta causa di recesso, dall'art. 1, comma 61, L. 662/1996. Verranno rispettati comunque tutti i principi e le regole che governano la materia disciplinare, quali l'obbligo della contestazione dell'addebito, la definizione del procedimento entro i termini perentori, la comminazione della sanzione proporzionata alla gravità in concreto del fatto commesso ed accertato con procedimento interno. In particolare, in applicazione del principio di proporzionalità della sanzione, l'applicazione della misura di cui all'art. 1, comma 61, L. 662/1996 non può costituire l'automatica conseguenza per ogni violazione in materia di incompatibilità. Nel rispetto del principio di proporzionalità potrà quindi essere comminata una sanzione diversa dal recesso, tenendo in considerazione l'intensità del dovere di esclusività, l'estensione del conflitto di interessi concretizzato, il livello di nocimento arrecato al prestigio dell'Ente di appartenenza, il grado di deviazione dal buon andamento dell'azione amministrativa, unitamente alla collocazione del dipendente contravventore nell'organizzazione dell'Ente. Restano ferme anche le altre ipotesi di recesso dell'art. 1, comma 61, L. n. 662/1996.

L'inosservanza da parte delle amministrazioni pubbliche del divieto di conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi comporta:

a) Sanzioni previste dall'art. 53, D. Lgs. 165/2001

- Nullità del provvedimento di conferimento dell'incarico: art. 53, comma 8;
- Infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento: art. 53, comma 8;
- Trasferimento coattivo della somma, ove gravi su fondi dell'amministrazione conferente, per importo pari al compenso previsto come corrispettivo, all'Ente di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti: art. 53, comma 8: trattasi di compenso non ancora erogato al dipendente.

L'inosservanza da parte di enti pubblici economici o soggetti privati del divieto di conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi comporta:



a) Sanzioni previste dall'art. 53, D. Lgs 165/2001

- Applicazione ex art. 53, comma 9, che richiama l'art. 6, comma 1, D .L. 79/1997, di una sanzione pecuniaria a favore del Ministero delle Finanze, pari al doppio degli emolumenti corrisposti sotto qualsiasi forma a dipendenti pubblici, oltre all'esborso delle somme comunque dovute per sanzioni tributarie e/o contributive.

Art 17

Anagrafe delle prestazioni

E' fatto obbligo ai soggetti pubblici e privati che erogano compensi ai dipendenti dell'Istituto, per incarichi retribuiti di cui al presente regolamento, di far pervenire entro i termini di legge una dichiarazione relativa ai compensi erogati che dovrà contenere:

- dati identificativi del soggetto pubblico o privato erogante;
- oggetto dettagliato dell'incarico espletato;
- data iniziale e finale dell'incarico;
- importo liquidato e data di liquidazione.

Tali dati devono essere obbligatoriamente forniti e lo stesso dipendente interessato dovrà assicurarsi che il soggetto conferente esegua tali adempimenti. In caso di inadempimento sono previste le sanzioni e le responsabilità di cui all'art. 53, D. Lgs. 165/2001.

Articolo 18

Rapporti con il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

Il presente regolamento costituisce applicazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato dall'Ente in quanto compatibile con le norme di legge.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione ha facoltà di effettuare verifiche in ordine al rispetto del presente regolamento.

Articolo 19

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo 15 giorni consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

ALLEGATI:

- 1 - modulo comunicazione incarichi
- 2 - modulo richiesta autorizzazione (mod. F);



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA
"BRUNO UBERTINI"
ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO

- 3 - appendice normativa
- 4 - glossario essenziale

 <p>Via Bianchi, 9 25124 BRESCIA Tel. 030-22901 Fax: 030-2425251</p>	<p>ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA "BRUNO UBERTINI" (ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO) BRESCIA</p> <p>COMUNICAZIONE ATTIVITA' EXTRAISTITUZIONALI</p>	<p>Unità Operativa Gestione Risorse Umane e sviluppo competenze</p> <p>Via Bianchi 9, 25125 BRESCIA tel. 030/2290346 fax 030/2290264 e-mail: giuridico@izsler.it</p>
---	--	---

AL Dirigente Responsabile

E p.c.

All'U.O. Gestione del Personale

CLASS.3.4.6.

OGGETTO: Art. 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n° 165 e s.m.i..

Il/La sottoscritto/a dipendente di questo Istituto in qualità di, matr....., con contratto a tempo indeterminato/determinato/tempo parziale superiore/uguale a 50%, a conoscenza dei contenuti di cui al Decreto Legislativo in oggetto citato e delle responsabilità conse-

COMUNICA

Che svolgerà prestazioni estranee ai compiti e doveri d'ufficio che, a norma dell'art. 53, comma 6, D. Lgs. 165/2001 e dell'art. 6 del regolamento interno dell'Istituto, rientrano nella tipologia delle attività per le quali non è richiesta l'autorizzazione.

Ai fini della valutazione circa l'eventuale incompatibilità e il possibile conflitto di interessi, oltre che di possibili problemi organizzativi, si precisa quanto segue:

- Ente Pubblico o soggetto privato che conferisce l'incarico
(Specificare denominazione, indirizzo e C.F./P.IVA)

- Natura della prestazione **(specificare dettagliatamente)**

- Inizio prestazione: giorno _____ dalle ore _____ alle ore _____
- Fine prestazione: giorno _____ dalle ore _____ alle ore _____

- Per l'attività di docenza di cui all'art. 6 lett f-bis) del regolamento si precisa che non sono superate le 100 ore annue previste quale limite predeterminato.

- Si allega: programma del corso, lettera d'invito, ecc. ecc.

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, dopo aver preso visione del Regolamento interno per la disciplina degli incarichi extraistituzionali dei dipendenti dell'IZSLER, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, conferma la veridicità di quanto sopra riportato.

DATA: _____

FIRMA _____

PARERE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE

Eventuali segnalazioni di possibili conflitti di interessi/incompatibilità/problemi di carattere organizzativo da sottoporre alla valutazione del Dirigente Responsabile ai fini della gestione degli stessi:

.....
.....
.....

DATA:

FIRMA DIRIGENTE RESPONSABILE

 <p>Via Bianchi, 9 25124 BRESCIA Tel. 030-22901 Fax: 030-2425251</p>	<p>ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA "BRUNO UBERTINI" (ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO) BRESCIA</p> <p>MODELLO F</p>	<p>Unità Operativa Gestione Risorse Umane E sviluppo competenze</p> <p>Via Bianchi 9, 25125 BRESCIA tel. 030/2290346 fax 030/2290264 e-mail: giuridico@izsler.it</p>
---	--	---

AL DIRETTORE GENERALE**CLASS.3.4.6.**

OGGETTO: Art. 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n° 165 e s.m.i..

Il/La sottoscritto/a dipendente di questo Istituto in qualità di, matr....., con contratto a tempo indeterminato/determinato/tempo parziale superiore/uguale a 50%, a conoscenza dei contenuti di cui al Decreto Legislativo in oggetto citato e delle responsabilità conse-

CHIEDE

l'autorizzazione ad effettuare la seguente prestazione:

- Ente Pubblico o soggetto privato che conferisce l'incarico
(Specificare denominazione, indirizzo e C.F./P.IVA)

- Natura della prestazione **(specificare dettagliatamente)**

- Ragioni del conferimento dell'incarico da parte della P.A./Ente privato

- Compatibilità con gli incarichi aziendali e assenza di conflitto di interessi. Indicare i motivi:

- Inizio prestazione: giorno _____ dalle ore _____ alle ore _____

- Fine prestazione: giorno _____ dalle ore _____ alle ore _____

- Durata della prestazione (compresi tempi viaggio): _____

- COMPENSO (anche presunto): € _____ / SOLO RIMBORSO SPESE

- Si precisa che, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento, non è superato il limite previsto dei € 5.000,00 annui lordi ovvero che ricorrono le seguenti motivazioni: _____

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, dopo aver preso visione del Regolamento interno per la disciplina degli incarichi extraistituzionali dei dipendenti dell'IZSLER, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, conferma la veridicità di quanto sopra riportato.

DICHIARA

Ai soli fini riassuntivi e non esaustivi:

- che l'incarico non rientra fra i compiti e le attività della struttura di appartenenza e che comunque non ricorre alcuna delle ipotesi previste all'art. 3 del regolamento delle incompatibilità e delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extraistituzionali;
- che non sussistono motivi di incompatibilità di diritto e di fatto, o situazioni anche potenziali di conflitto di interessi, con le attività svolte dal richiedente presso l'Istituto;
- che l'incarico verrà svolto al di fuori dell'orario di servizio, senza utilizzare beni, mezzi, ed attrezzature dell'Istituto e che sarà assicurato, in ogni caso, il tempestivo, puntuale e corretto svolgimento dei compiti d'ufficio;
- che darà tempestiva e precisa comunicazione all'Istituto di qualunque modifica rispetto alla richiesta presentata.
- di allegare lettera di designazione quale componente di commissione di concorso, lettera d'invito, decreto di nomina CTU, altro, ecc.:

.....

- eventuali segnalazioni di possibili conflitti di interessi/incompatibilità da sottoporre alla valutazione del Dirigente Responsabile ai fini della gestione degli stessi:

.....
.....

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n° 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali).
(l'informativa è altresì disponibile sul sito web www.izsler.it nella sezione "privacy").

DATA

FIRMA

PARERE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE**IL DIRIGENTE RESPONSABILE****vista la richiesta presentata e premesso che dal punto di vista tecnico:**

- 1) l'incarico non rientra tra i compiti di servizio di assegnazione ed ha carattere saltuario ed occasionale come all' art. 3 e 12 del regolamento;
- 2) lo svolgimento dell'incarico esclude ogni genere di interferenza con le attribuzioni lavorative svolte presso l'IZSLER e che non sussistono pregiudizi rispetto al regolare svolgimento dei compiti d'Istituto, sotto ogni profilo organizzativo come all' art. 12 del regolamento;
- 3) non sussiste alcuna causa di incompatibilità generale, assoluta e di fatto e/o conflitto di interessi, anche potenziale, con l'IZSLER come all' art. 3 del regolamento;
- 4) Eventuali altre annotazioni:

esprime parere:

<input type="checkbox"/>	FAVOREVOLE	
<input type="checkbox"/>	NON FAVOREVOLE (indicare i motivi)	

DATA

FIRMA DIRIGENTE RESPONSABILE

*** *** *** *** ***

Il Dirigente Responsabile dell'U.O. Gestione Risorse Umane e Sviluppo Competenze attesta:

<input type="checkbox"/>	LA REGOLARITA' FORMALE DEGLI ATTI
<input type="checkbox"/>	LA TEMPESTIVITA' DELL'INOLTRO DELLA RICHIESTA

e la trasmette alla Direzione Generale.

DATA

FIRMA DIRIGENTE RESPONSABILE

*** *** *** *** ***

AUTORIZZAZIONE**IL DIRETTORE GENERALE O SUO DELEGATO, vista la richiesta con gli elementi istruttori acquisiti e dato atto del parere tecnico del Dirigente Responsabile:**

<input type="checkbox"/>	AUTORIZZA
<input type="checkbox"/>	NON AUTORIZZA (indicare i motivi)

e trasmette la presente all'Unità Operativa "Gestione del Personale" per i conseguenti adempimenti di competenza.

DATA

FIRMA DEL DIRETTORE GENERALE



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA
"BRUNO UBERTINI"
ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO

APPENDICE NORMATIVA

REGOLAMENTO INTERNO PER IL CONFERIMENTO E L'AUTORIZZAZIONE DEGLI INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI APPROVATO CON DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. _____

(1) Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 - Art. 53 (Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi):

Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità' dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'art. 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'art. 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'art. 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina.

1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.

2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.

3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.

3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2.

4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.

5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
 DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA
 "BRUNO UBERTINI"
 ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO

della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, compresi quelli di cui all'art. 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto con il presente comma. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti: a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali; c) dalla partecipazione a convegni e seminari; d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo; f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita; f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.

7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti. 7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.

8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'art. 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
 DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA
 "BRUNO UBERTINI"
 ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO

integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.

10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronuncia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.

11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici.

12. Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto.

13. Le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.

14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'art. 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, tempestivamente e comunque nei termini previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati di cui agli articoli 15 e 18 del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013, relativi a tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA
"BRUNO UBERTINI"
ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO

comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza.

15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.

16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicità e trasparenza e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi.

16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica può disporre verifiche del rispetto delle disposizioni del presente articolo e dell'art. 1, commi 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale fine quest'ultimo opera d'intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.».

(2) Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”- Art. 23-bis (Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato)

1. In deroga all'articolo 60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché gli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia e, limitatamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato sono collocati, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale. Resta ferma la disciplina vigente in materia di collocamento fuori ruolo nei casi consentiti. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta. È sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di contribuzione. Quando l'incarico è espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi è a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti. (25)

2. I dirigenti di cui all'articolo 19, comma 10, sono collocati a domanda in aspettativa senza assegni per lo svolgimento dei medesimi incarichi di cui al comma 1 del presente articolo,



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
 DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA
 "BRUNO UBERTINI"
 ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO

salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative.

3. Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e per gli avvocati e procuratori dello Stato, gli organi competenti deliberano il collocamento in aspettativa, fatta salva per i medesimi la facoltà di valutare ragioni ostative all'accoglimento della domanda.

4. Nel caso di svolgimento di attività presso soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, il periodo di collocamento in aspettativa di cui al comma 1 non può superare i cinque anni e non è computabile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza.

5. L'aspettativa per lo svolgimento di attività o incarichi presso soggetti privati o pubblici da parte del personale di cui al comma 1 non può comunque essere disposta se: a) il personale, nei due anni precedenti, è stato addetto a funzioni di vigilanza, di controllo ovvero, nel medesimo periodo di tempo, ha stipulato contratti o formulato pareri o avvisi su contratti o concesso autorizzazioni a favore di soggetti presso i quali intende svolgere l'attività. Ove l'attività che si intende svolgere sia presso una impresa, il divieto si estende anche al caso in cui le predette attività istituzionali abbiano interessato imprese che, anche indirettamente, la controllano o ne sono controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile; b) il personale intende svolgere attività in organismi e imprese private che, per la loro natura o la loro attività, in relazione alle funzioni precedentemente esercitate, possa cagionare nocimento all'immagine dell'amministrazione o comprometterne il normale funzionamento o l'imparzialità.

6. Il dirigente non può, nei successivi due anni, ricoprire incarichi che comportino l'esercizio delle funzioni individuate alla lettera a) del comma 5.

7. Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel caso di assegnazione temporanea presso imprese private i predetti protocolli possono prevedere l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime.

8. Il servizio prestato dai dipendenti durante il periodo di assegnazione temporanea di cui al comma 7 costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera.

9. Le disposizioni del presente articolo non trovano comunque applicazione nei confronti del personale militare e delle Forze di polizia, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

(3) Legge 4 novembre 2010, n. 183 "Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro."- Art. 18. (Aspettativa)

1. I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali. L'aspettativa è concessa dall'amministrazione, tenuto conto delle esigenze organizzative, previo esame della documentazione prodotta dall'interessato.

2. Nel periodo di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano le disposizioni in tema di incompatibilità di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA
"BRUNO UBERTINI"
ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO

successive modificazioni. 3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

(4) Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 - Art. 5 (Potere di organizzazione):

1. Le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui all'art. 2, comma 1, e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.

2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'art. 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio di pari opportunità, e in particolare la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatte salve la sola informazione ai sindacati ovvero le ulteriori forme di partecipazione, ove previste nei contratti di cui all'art. 9.

3. Gli organismi di controllo interno verificano periodicamente la rispondenza delle determinazioni organizzative ai principi indicati all'art. 2, comma 1, anche al fine di proporre l'adozione di eventuali interventi correttivi e di fornire elementi per l'adozione delle misure previste nei confronti dei responsabili della gestione.

3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle Autorità amministrative indipendenti.».

(5) Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 “Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato” - Art. 60 e ss. (incompatibilità):

Art. 60. L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata.

Art. 61. Il divieto di cui all'articolo precedente non si applica nei casi di società cooperative. L'impiegato può essere prescelto come perito od arbitro previa autorizzazione del ministro o del capo di ufficio da lui delegato.

Art. 62. Nei casi stabiliti dalla legge o quando ne sia autorizzato con deliberazione del Consiglio dei ministri, l'impiegato può partecipare all'amministrazione o far parte di collegi sindacali in società o enti ai quali lo Stato partecipi o comunque contribuisca, in quelli che siano concessionari dell'amministrazione di cui l'impiegato fa parte o che siano sottoposti alla vigilanza di questa. Nei casi di rilascio dell'autorizzazione del Consiglio dei Ministri prevista dal presente comma l'incarico si intende svolto nell'interesse dell'amministrazione di appartenenza del dipendente ed i compensi dovuti dalla società o dall'ente sono corrisposti direttamente alla predetta amministrazione per confluire nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza o del personale non dirigenziale.

Art. 63. L'impiegato che contravvenga ai divieti posti dagli articoli 60 e 62 viene diffidato dal ministro o dal direttore generale competente, a cessare dalla situazione di incompatibilità. La circostanza che l'impiegato abbia obbedito alla diffida non



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA
"BRUNO UBERTINI"
ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO

preclude l'eventuale azione disciplinare. Decorsi quindici giorni dalla diffida, senza che la incompatibilità sia cessata, l'impiegato decade dallo impiego. La decadenza è dichiarata con decreto del ministro competente, sentito il Consiglio di amministrazione.

Art. 64. Il capo del servizio è tenuto a denunciare al ministro o all'impiegato da questi delegato i casi di incompatibilità dei quali sia venuto comunque a conoscenza.

(6) Art. 2135 Codice Civile (imprenditore agricolo)

È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse

(7) Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), e), della legge 7 marzo 2003, n. 38".

d) favorire lo sviluppo della forma societaria nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura, anche attraverso la revisione dei requisiti previsti dall'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, come modificato dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 228 del 2001, tenendo conto di quanto stabilito nel regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999;

f) coordinare e armonizzare la normativa statale tributaria e previdenziale con le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 228 del 2001, anche nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e della continuità della corrispondenza tra misura degli importi contributivi e importi pensionistici assicurata dal decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, e dettare principi fondamentali per la normativa regionale per la parte concorrente di tali materie, prevedendo l'adozione di appositi regimi di forfettizzazione degli imponibili e delle imposte, nonché di una disciplina tributaria che agevoli la costituzione di adeguate unità produttive, favorendone l'accorpamento e disincentivando il frazionamento fondiario, e favorisca l'accorpamento delle unità aziendali, anche attraverso il ricorso alla forma cooperativa per la gestione comune dei terreni o delle aziende dei produttori agricoli, con priorità per i giovani agricoltori, specialmente nel caso in cui siano utilizzate risorse pubbliche;

g) semplificare, anche utilizzando le notizie iscritte nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) istituito dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, gli adempimenti contabili e amministrativi a carico delle imprese agricole;

l) favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani in agricoltura anche attraverso l'adozione di una disciplina tributaria e previdenziale adeguata;

(8) Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

49. Ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, nonché della prevenzione dei conflitti di interessi, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
 DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA
 "BRUNO UBERTINI"
 ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO

per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a modificare la disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e negli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico esercitanti funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, da conferire a soggetti interni o esterni alle pubbliche amministrazioni, che comportano funzioni di amministrazione e gestione, nonché a modificare la disciplina vigente in materia di incompatibilità tra i detti incarichi e lo svolgimento di incarichi pubblici elettivi o la titolarità di interessi privati che possano porsi in conflitto con l'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche affidate.

50. I decreti legislativi di cui al comma 49 sono emanati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere in modo esplicito, ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali, adottando in via generale il criterio della non conferibilità per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale; b) prevedere in modo esplicito, ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali, adottando in via generale il criterio della non conferibilità per coloro che per un congruo periodo di tempo, non inferiore ad un anno, antecedente al conferimento abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato sottoposti a controllo o finanziati da parte dell'amministrazione che conferisce l'incarico; c) disciplinare i criteri di conferimento nonché i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali ai soggetti estranei alle amministrazioni che, per un congruo periodo di tempo, non inferiore ad un anno, antecedente al conferimento abbiano fatto parte di organi di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive. I casi di non conferibilità devono essere graduati e regolati in rapporto alla rilevanza delle cariche di carattere politico ricoperte, all'ente di riferimento e al collegamento, anche territoriale, con l'amministrazione che conferisce l'incarico. E' escluso in ogni caso, fatta eccezione per gli incarichi di responsabile degli uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico, il conferimento di incarichi dirigenziali a coloro che presso le medesime amministrazioni abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive nel periodo, comunque non inferiore ad un anno, immediatamente precedente al conferimento dell'incarico; d) comprendere tra gli incarichi oggetto della disciplina: 1) gli incarichi amministrativi di vertice nonché gli incarichi dirigenziali, anche conferiti a soggetti estranei alle pubbliche amministrazioni, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione; 2) gli incarichi di direttore generale, sanitario e amministrativo delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere; 3) gli incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico; e) disciplinare i casi di incompatibilità tra gli incarichi di cui alla lettera d) già conferiti e lo svolgimento di attività, retribuite o no, presso enti di diritto privato sottoposti a regolazione, a controllo o finanziati da parte dell'amministrazione che ha conferito l'incarico o lo svolgimento in proprio di attività professionali, se l'ente o l'attività professionale sono soggetti a regolazione o finanziati da parte dell'amministrazione; f) disciplinare i casi di incompatibilità tra gli incarichi di cui alla lettera d) già conferiti e l'esercizio di cariche negli organi di indirizzo politico.



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA
"BRUNO UBERTINI"
ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO

(9) Articolo 97 Costituzione

Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge [95 c.3], in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari [28].

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge [51 c.1].

(10) Articolo 98 Costituzione

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.

Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'isciversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

(11) Legge 23 Dicembre 1996, n. 662 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" - Art. 56 e 56 bis:

56. Le disposizioni di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di legge e di regolamento che vietano l'iscrizione in albi professionali non si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno.

56-bis. Sono abrogate le disposizioni che vietano l'iscrizione ad albi e l'esercizio di attività professionali per i soggetti di cui al comma 56. Restano ferme le altre disposizioni in materia di requisiti per l'iscrizione ad albi professionali e per l'esercizio delle relative attività. Ai dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitino attività professionale non possono essere conferiti incarichi professionali dalle amministrazioni pubbliche; gli stessi dipendenti non possono assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione.

(12) Legge 25 novembre 2003, n. 339 (Norme in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato) - Art. 2

1. I pubblici dipendenti che hanno ottenuto l'iscrizione all'albo degli avvocati successivamente alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e risultano ancora iscritti, possono optare per il mantenimento del rapporto d'impiego, dandone comunicazione al consiglio dell'ordine presso il quale risultano iscritti, entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza di comunicazione entro il termine previsto, i consigli degli ordini degli avvocati provvedono alla cancellazione di ufficio dell'iscritto al proprio albo.

2. Il pubblico dipendente, nell'ipotesi di cui al comma 1, ha diritto ad essere reintegrato nel rapporto di lavoro a tempo pieno. 3. Entro lo stesso termine di trentasei mesi di cui al comma 1, il pubblico dipendente può optare per la cessazione del rapporto di impiego e



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA
"BRUNO UBERTINI"
ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO

conseguentemente mantenere l'iscrizione all'albo degli avvocati. 4. Il dipendente pubblico part-time che ha esercitato l'opzione per la professione forense ai sensi della presente legge conserva per cinque anni il diritto alla riammissione in servizio a tempo pieno entro tre mesi dalla richiesta, purché non in soprannumero, nella qualifica ricoperta al momento dell'opzione presso l'Amministrazione di appartenenza. In tal caso l'anzianità resta sospesa per tutto il periodo di cessazione dal servizio e ricomincia a decorrere dalla data di riammissione.

(13) Legge 23 Dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica - Art.1 comma 56-63)

56. Le disposizioni di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di legge e di regolamento che vietano l'iscrizione in albi professionali non si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno.

56-bis. Sono abrogate le disposizioni che vietano l'iscrizione ad albi e l'esercizio di attività professionali per i soggetti di cui al comma 56. Restano ferme le altre disposizioni in materia di requisiti per l'iscrizione ad albi professionali e per l'esercizio delle relative attività. Ai dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitino attività professionale non possono essere conferiti incarichi professionali dalle amministrazioni pubbliche; gli stessi dipendenti non possono assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione.

57. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito relativamente a tutti i profili professionali appartenenti alle varie qualifiche o livelli dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale militare, di quello delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

58. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può essere concessa dall'amministrazione entro sessanta giorni dalla domanda, nella quale è indicata l'eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere. L'amministrazione, entro il predetto termine, nega la trasformazione del rapporto nel caso in cui l'attività lavorativa di lavoro autonomo o subordinato comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente ovvero, nel caso in cui la trasformazione comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione stessa. La trasformazione non può essere comunque concessa qualora l'attività lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con un'amministrazione pubblica. Il dipendente è tenuto, inoltre, a comunicare, entro quindici giorni, all'amministrazione nella quale presta servizio, l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività lavorativa. Fatte salve le esclusioni di cui al comma 57, per il restante personale che esercita competenze istituzionali in materia di giustizia, di difesa e di sicurezza dello Stato, di ordine e di sicurezza pubblica, con esclusione del personale di polizia municipale e provinciale, le modalità di costituzione dei rapporti di lavoro a tempo parziale ed i contingenti massimi del personale che può accedervi sono stabiliti con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

58-bis. Ferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi di conflitto di interesse, le amministrazioni provvedono, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, ad indicare le attività che in ragione della interferenza con



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA
"BRUNO UBERTINI"
ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO

i compiti istituzionali, sono comunque non consentite ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno. I dipendenti degli enti locali possono svolgere prestazioni per conto di altri enti previa autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza. (12)

58-ter. Al fine di consentire la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, il limite percentuale della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna qualifica funzionale prevista dall'articolo 22, comma 20, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, può essere arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all'unità 59. I risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni da tempo pieno a tempo parziale costituiscono per il 30 per cento economie di bilancio. Una quota pari al 70 per cento dei predetti risparmi è destinata, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla contrattazione integrativa, ad incentivare la mobilità del personale esclusivamente per le amministrazioni che dimostrino di aver provveduto ad attivare piani di mobilità e di riallocazione mediante trasferimento di personale da una sede all'altra dell'amministrazione stessa. I risparmi eventualmente non utilizzati per le predette finalità costituiscono ulteriori economie di bilancio.

60. Al di fuori dei casi previsti al comma 56, al personale è fatto divieto di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza e l'autorizzazione sia stata concessa. La richiesta di autorizzazione inoltrata dal dipendente si intende accolta ove entro trenta giorni dalla presentazione non venga adottato un motivato provvedimento di diniego.

61. La violazione del divieto di cui al comma 60, la mancata comunicazione di cui al comma 58, nonché le comunicazioni risultate non veritiere anche a seguito di accertamenti ispettivi dell'amministrazione costituiscono giusta causa di recesso per i rapporti di lavoro disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro e costituiscono causa di decadenza dall'impiego per il restante personale, sempreché le prestazioni per le attività di lavoro subordinato o autonomo svolte al di fuori del rapporto di impiego con l'amministrazione di appartenenza non siano rese a titolo gratuito, presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro. Le procedure per l'accertamento delle cause di recesso o di decadenza devono svolgersi in contraddittorio fra le parti.

62. Per effettuare verifiche a campione sui dipendenti delle pubbliche amministrazioni, finalizzate all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 56 a 65, le amministrazioni si avvalgono dei rispettivi servizi ispettivi, che, comunque, devono essere costituiti entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Analoghe verifiche sono svolte dal Dipartimento della funzione pubblica che può avvalersi, d'intesa con le amministrazioni interessate, dei predetti servizi ispettivi, nonché, d'intesa con il Ministero delle finanze ed anche ai fini dell'accertamento delle violazioni tributarie, della Guardia di finanza.

63. Le disposizioni di cui ai commi 61 e 62 entrano in vigore il 1 marzo 1997. Entro tale termine devono cessare tutte le attività incompatibili con il divieto di cui al comma 60 e a tal fine gli atti di rinuncia all'incarico, comunque denominati, producono effetto dalla data della relativa comunicazione.



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
 DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA
 "BRUNO UBERTINI"
 ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO

(14) Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" - Art. 46, 47 e 76

Art. 46 Dichiarazioni sostitutive di certificazioni 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti: a) data e il luogo di nascita; b) residenza; c) cittadinanza; d) godimento dei diritti civili e politici; e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; f) stato di famiglia; g) esistenza in vita; h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; l) appartenenza a ordini professionali; m) titolo di studio, esami sostenuti; n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria; r) stato di disoccupazione; s) qualità di pensionato e categoria di pensione; t) qualità di studente; u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; cc) qualità di vivente a carico; dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Art. 47 (R) Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà 1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38. (R) 2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. (R) 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. (R) 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA
"BRUNO UBERTINI"
ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO

Art. 76 Norme penali 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

(15) Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate)- Art. 33 (Agevolazioni)

1.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. 3. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente. Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. ((21)) 3-bis. Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma 3 per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito. 4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all'articolo 7 della citata legge n. 1204 del 1971, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo articolo 7 della legge n. 1204 del 1971, nonché quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903. 5. Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. 6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso. 7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità'.(11) 7-bis. Ferma restando la verifica dei



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
 DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA
 "BRUNO UBERTINI"
 ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO

presupposti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro o l'INPS accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(16) Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 “Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”
Art.63 (Provvedimenti per casi d'incompatibilità)

L'impiegato che contravvenga ai divieti posti dagli articoli 60 e 62 viene diffidato dal ministro o dal direttore generale competente, a cessare dalla situazione di incompatibilità. La circostanza che l'impiegato abbia obbedito alla diffida non preclude l'eventuale azione disciplinare. Decorsi quindici giorni dalla diffida, senza che la incompatibilità sia cessata, l'impiegato decade dallo impiego. La decadenza è dichiarata con decreto del ministro competente, sentito il Consiglio di amministrazione.

(17) DECRETO-LEGGE 28 marzo 1997, n. 79 “Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica” - Art. 6 comma 1 (Rapporto di lavoro a tempo parziale e orario di lavoro)

1. Nei confronti dei soggetti pubblici e privati che non abbiano ottemperato alla disposizione dell'articolo 58, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, o che comunque si avvalgano di prestazioni di lavoro autonomo o subordinato rese dai dipendenti pubblici in violazione dell'articolo 1, commi 56, 58, 60 e 61, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, (ovvero senza autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza) oltre alle sanzioni per le eventuali violazioni tributarie o contributive, si applica una sanzione pecuniaria pari al doppio degli emolumenti corrisposti sotto qualsiasi forma a dipendenti pubblici.

(18) Legge 23 giugno 2014, n. 89 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria - CAPO II - Amministrazione sobria

Art. 13. (Limite al trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate)

1. A decorrere dal 1° maggio 2014 il limite massimo retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione previsto dagli [articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), e successive modificazioni e integrazioni, è fissato in euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente. A decorrere dalla predetta data i riferimenti al limite retributivo di cui ai predetti articoli 23-bis e 23-ter contenuti in disposizioni legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono sostituiti dal predetto importo. Sono in ogni caso fatti salvi gli eventuali limiti retributivi in vigore al 30 aprile 2014 determinati per



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA
"BRUNO UBERTINI"
ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO

effetto di apposite disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, qualora inferiori al limite fissato dal presente articolo.

2. All'[articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 471, dopo le parole "autorità amministrative indipendenti" sono inserite le seguenti: ", con gli enti pubblici economici";

b) al comma 472, dopo le parole "direzione e controllo" sono inserite le seguenti: "delle autorità amministrative indipendenti e";

c) al comma 473, le parole "fatti salvi i compensi percepiti per prestazioni occasionali" sono sostituite dalle seguenti "ovvero di società partecipate in via diretta o indiretta dalle predette amministrazioni";

3. Le regioni provvedono ad adeguare i propri ordinamenti al nuovo limite retributivo di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel termine ivi previsto.

4. Ai fini dei trattamenti previdenziali, le riduzioni dei trattamenti retributivi conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo operano con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° maggio 2014.

5. La Banca d'Italia, nella sua autonomia organizzativa e finanziaria, adegua il proprio ordinamento ai principi di cui al presente articolo.

5-bis. Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, pubblicano nel proprio sito internet i dati completi relativi ai compensi percepiti da ciascun componente del consiglio di amministrazione in qualità di componente di organi di società ovvero di fondi controllati o partecipati dalle amministrazioni stesse.



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA
"BRUNO UBERTINI"
ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO

Regolamento delle incompatibilità e delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extraistituzionali

GLOSSARIO

A

ABITUALITA' (E PROFESSIONALITA'): gli incarichi presentano i caratteri della professionalità laddove si svolgano con i caratteri dell'abitudine, sistematicità/non occasionalità e continuità, senza necessariamente comportare che tali attività si svolgano in modo permanente ed esclusivo (art. 5 D.P.R. n. 633 del 1972; art. 53 del D.P.R. n. 917 del 1986; Cass. Civ., sez. V, n. 27221 del 2006; Cass. Civ. sez. I, n. 9102 del 2003);

ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI: L'Anagrafe delle prestazioni (istituita dall'art. 24 della legge n. 412/1991) raccoglie le comunicazioni relative agli incarichi che le pubbliche amministrazioni affidano ai pubblici dipendenti e a collaboratori esterni ai sensi dell'art.53 del D.Lgs. 165/2001. Viene istituita per il monitoraggio e il controllo della spesa pubblica. La sua finalità è la costituzione di una banca dati per la misurazione degli incarichi e delle prestazioni rese, al di fuori dei compiti e dei doveri d'ufficio, dal personale delle amministrazioni pubbliche, per il quale vige il divieto di svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o preventivamente autorizzati dalle amministrazioni alle quali appartengono.

ATTIVITA' IMPRENDITORIALE (ART. 2082 C.C.): è imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. L'art. 2082 fissa i requisiti minimi affinché un dato soggetto sia esposto all'applicazione delle norme del codice civile che riguardano l'imprenditore. Caratteristiche dell'impresa sono dunque: l'attività produttiva, l'organizzazione, l'economicità, la professionalità.

AUTOCERTIFICAZIONE: In campo amministrativo il diritto di presentare dichiarazioni personali in sostituzione di certificazioni relative a stati, qualità personali e fatti, quali la data e il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, lo stato di famiglia ecc.. È previsto dall'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000.



**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA**
"BRUNO UBERTINI"
ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO

AUTORIZZAZIONE: L'autorizzazione è il provvedimento amministrativo con il quale la pubblica amministrazione rimuove i limiti posti dall'ordinamento all'esercizio di una preesistente situazione giuridica soggettiva di vantaggio, previa verifica della compatibilità di tale esercizio con l'interesse pubblico. Attraverso di essa si esercita il *potere autorizzatorio*.

C

CONFLITTO DI INTERESSE: Un conflitto di interessi è una condizione che si verifica quando viene affidata una responsabilità decisionale a un soggetto che abbia interessi personali o professionali in conflitto con l'imparzialità richiesta da tale responsabilità, che può venire meno a causa, appunto, degli interessi in causa. Ai sensi dell'art. 53 del D.Lvo 165/2001 rileva anche il conflitto di interesse che si meramente potenziale. La valutazione operata dall'Amministrazione circa la situazione di conflitto di interessi va svolta tenendo presente la qualifica, il ruolo professionale e/o la posizione professionale del dipendente, la sua posizione nell'ambito dell'amministrazione, la competenza della struttura di assegnazione o di quelle gerarchicamente superiore, le funzioni attribuite. In ogni caso si farà riferimento alle fattispecie individuate dal Dipartimento della Funzione Pubblica e riportate nel Regolamento per la disciplina degli incarichi extraistituzionali.

E

ESCLUSIVITA': principio a tutela dell'interesse pubblico, che deve essere costantemente perseguito dalla pubblica amministrazione, nel senso dell'inconciliabilità tra l'impiego presso l'amministrazione pubblica ed il contestuale svolgimento di altre attività lavorative (art. 98 Cost.)

I

INCONFERIBILITA': la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico (D.Lvo n. 39/2013)

INCOMPATIBILITA': l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico (D.Lvo n. 39/2013)



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA
"BRUNO UBERTINI"
ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO

O

OCCASIONALITA': caratteristica di quegli incarichi che, considerati complessivamente nell'anno solare, non configurano un impegno continuativo ovvero non possiedono i caratteri dell'abitudine e della professionalità, tenendo conto della natura e della eventuale gravosità della prestazione richiesta, della remunerazione prevista, degli impegni istituzionali del dipendente pubblico.

R

RESPONSABILITÀ: dal punto di vista giuridico, per "responsabilità" si intende l'esposizione di un soggetto a sanzione come conseguenza di un comportamento antigiusuridico. Responsabile è colui che, avendo violato regole prestabilite, è tenuto a risponderne davanti all'ordinamento e a subirne le conseguenze. La responsabilità dunque è costituita da una condotta antidoverosa (illecito) e dalla conseguente sottoposizione del suo autore a una sanzione.

Esistono diversi tipi di responsabilità, relativi ad altrettanti settori del diritto, ognuno con caratteristiche differenti: la responsabilità penale, la responsabilità da illecito amministrativo, la responsabilità civile (contrattuale ed extracontrattuale), la responsabilità amministrativa, la responsabilità contabile, la responsabilità disciplinare e la responsabilità dirigenziale.

T

TUTELA DEI DATI PERSONALI: è l'insieme dei principi e delle regole, contenuti nel D.Lgs. n. 196/2003 ("codice in materia di protezione dei dati personali") atti a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.